

Comune di Sestriere (Torino)

Deliberazione di C.C. n. 24 del 15.10.2015 - Commissione locale del paesaggio. Determinazioni in merito ed abrogazione regolamento in vigore.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(Omissis)

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa narrativa e qui richiamate a farne parte integrante e sostanziale:

- 1. Di revocare** la deliberazione di CC. N. 15 del 7/04/2009 avente per oggetto: “Approvazione del Regolamento per il funzionamento della commissione locale per il paesaggio” ed il relativo regolamento;
- 2. Di inserire** il seguente il seguente art. 2 nel regolamento edilizio vigente:

ART. 2

Commissione locale paesaggio

1. Ai sensi della L.R. 1.12.2008, n. 32 “Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)” e della D.G.R. 1 dicembre 2008, n. 34-10229, la Commissione locale per il paesaggio, è costituita a livello di Unione Montana Comuni Olimpici via Lattea composta da 7 membri nominati dall'unione stessa e con le competenze ad essa specificatamente assegnate dagli artt 3 e 7 della LR 32/2008.

2. La commissione viene nominata con proprio atto all'interno dell'Unione dei Comuni. I membri saranno individuati garantendo alla Commissione una multidisciplinarietà (art 4 comma 2 della LR 32/2008) di competenze nell'ambito paesaggistico e dovranno essere in possesso dei requisiti di cui alle norme ed indicazioni contenute nei provvedimenti richiamati al primo comma ed a cui si rimanda anche in ordine alle incompatibilità ed all'effettivo esercizio delle funzioni. La commissione locale per il paesaggio dura in carica un triennio; la Commissione conserva comunque le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni dalla scadenza ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

3. La commissione locale per il paesaggio dell'unione è regolarmente costituita con la partecipazione di almeno quattro componenti e le deliberazioni sono validamente assunte, di norma, con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In caso di parità nella votazione prevale il voto del Presidente di volta in volta nominato.”

(Omissis)